

UNIONE DEI COMUNI DEL SORESINESE

(Provincia di Cremona)

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO AGLI ATTI

Art. 1
Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina l'accesso agli atti ed alle informazioni dell'Unione dei Comuni del Soresinese, ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 267/00 e degli artt. 22 ss. della l. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2
Finalità

1. L'accesso agli atti ed alle informazioni mira a garantire la trasparenza e l'imparzialità dell'attività della P.A., a contribuire a verificarne la legittimità e ad assicurare l'esercizio del diritto di difesa del soggetto interessato.

Art. 3
Nozioni

1. L'accesso ha ad oggetto:

- a) atti o documenti;
- b) informazioni.

2. Per atto o documento amministrativo si intende ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra natura del contenuto di atti, documenti od attività del comune (della provincia) da detto ente prodotto, o comunque stabilmente conservato.

3. Per informazione si intende ogni dato in possesso della P.A., nello stato in cui si trova.

4. Per informazione elaborata si intende l'elaborazione di dati in possesso della P.A. appositamente effettuata su richiesta dell'interessato.

5. Le elaborazioni e statistiche già in possesso della P.A. rientrano nella nozione di informazione semplice.

Art. 4
Soggetti

1. L'accesso è consentito sia alle persone fisiche che alle persone giuridiche e più in generale a chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

Art. 5
Interesse rilevante

1. L'interesse sottostante alla richiesta di accesso e legittimante lo stesso deve essere personale, ovvero riferibile direttamente al richiedente, nonché concreto, ovvero reale, effettivo ed attuale.

2. Non è legittima la richiesta fondata su mera curiosità o concretantesi in un atto emulativo.

Art. 6
Soggetto passivo

1. L'accesso può essere esercitato nei confronti dell'Unione dei Comuni del Soresinese.

Art. 7
Destinatario della richiesta

1. Destinatario della richiesta di accesso può essere:

- a) l'ufficio che ha formato l'atto;
- b) l'ufficio che detiene stabilmente l'atto;

c) l'ufficio relazioni con il pubblico.

Art. 8
Modalità dell'accesso

1. L'accesso agli atti potrà avvenire:
 - a) attraverso la visione;
 - b) attraverso l'estrazione di copia.
2. L'atto o l'informazione oggetto dell'accesso dovrà essere indicato con sufficiente chiarezza e precisione fornendo elementi sufficienti alla sua individuazione.
3. La richiesta potrà essere formulata anche verbalmente oppure a mezzo posta, telefax, e-mail.
4. L'accesso deve essere consentito immediatamente, seppur compatibilmente con le esigenze di funzionamento dell'ufficio.
5. In ogni caso l'accesso deve avvenire entro trenta giorni decorrenti dalla data della richiesta.
6. Decorso il termine di cui al comma precedente la richiesta di accesso si intende rigettata.
7. La visione potrà avvenire da parte del richiedente o di altro soggetto da esso indicato o da parte di entrambi anche contestualmente.
8. L'accesso potrà avvenire anche attraverso trasmissione dell'atto all'indirizzo indicato dal richiedente.

Art. 9
Accesso consentito

1. L'accesso è consentito a tutti gli atti e le informazioni formati dall'ente o comunque stabilmente detenuti dallo stesso anche se di diritto privato.
2. A titolo meramente esemplificativo si indicano quali atti accessibili:
 - le deliberazioni della giunta e del consiglio;
 - le ordinanze del Presidente e dei dirigenti;
 - gli atti comunque denominati adottati dal Capo dell'amministrazione,;
 - le determinazioni ed ogni altro atto o provvedimento dei dirigenti e dei responsabili di ufficio o servizio;
 - le concessioni, le autorizzazioni, le licenze ed ogni altro atto analogo;
 - gli atti del direttore generale;
 - gli atti del segretario dell'Unione;
 - i verbali di giunta, consiglio, commissioni, comitati, consulte ed ogni altro organismo collegiale dell'ente;
 - pareri, relazioni, proposte di deliberazione ed ogni atto di natura istruttoria ed endoprocedimentale, ad avvenuta conclusione del procedimento;
 - gli atti di gara, ad avvenuta conclusione del procedimento;
 - gli atti afferenti procedure di reclutamento e progressione del personale e di conferimento di incarichi, ad avvenuta conclusione del procedimento;
 - ogni atto istruttorio ed endoprocedimentale;
 - dati, studi, relazioni, pareri, cartografie richiamati, allegati o comunque presupposti da taluno degli atti di cui sopra.

Art. 10
Accesso limitato

1. È possibile ottenere informazioni elaborate o statistiche, solo da parte dei seguenti soggetti, che ne facciano richiesta motivata:
 - organizzazioni sindacali;
 - organizzazioni di categoria;
 - associazioni e comitati rappresentativi di interessi statutariamente direttamente collegabili a quanto richiesto;
 - i singoli cittadini residenti, purché in numero pari ad almeno...unità, con indicazione in

quest'ultimo caso del soggetto individuato per l'effettivo accesso.

Art. 11
Accesso vietato

1. Sono esclusi dall'accesso gli atti ed i documenti amministrativi coperti dal segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della l. 801/77 o la cui esclusione dall'accesso sia comunque prevista da altre disposizioni di legge.

A titolo esemplificativo si individuano quali esclusi dall'accesso i seguenti atti:

- gli atti afferenti i trattamenti sanitari obbligatori;
- i dati sensibili, di cui all'art. 22 della l. 675/96 e successive modifiche e integrazioni, nei limiti di cui alla fonte legislativa;
- progetti e cartografie di immobili adibiti ad installazioni militari e penitenziarie;
- progetti e cartografie di immobili destinati all'esercizio di attività creditizie;
- atti e documenti in materia di ordine pubblico, nonché di prevenzione e repressione della criminalità;
- denunce, esposti e verbali di accertamento afferenti violazioni ed infrazioni soggetti a comunicazione di notizia di reato ove coperti dalla segretezza delle indagini;
- atti afferenti procedimenti disciplinari nei confronti del personale dipendente, escluso il diretto interessato, ed in ogni caso fermo restando il diritto di accesso al provvedimento conclusivo del procedimento;
- verbali ed atti istruttori afferenti l'attività di commissioni di indagine istituite dal consiglio dell'Unione ove l'atto istitutivo ne preveda la segretezza;
- documenti afferenti metodi di produzione o strategie aziendali di imprese;
- pareri legali afferenti liti in atto o potenziali, ed atti defensionali, così come la relativa corrispondenza;
- notizie e documenti afferenti la vita privata e familiare ivi compresa la salute, ed il domicilio di persone fisiche, ivi compresi i dipendenti e gli amministratori dell'ente.

2. Il divieto di accesso può anche afferire solo una parte dell'atto.

3. In ogni caso va consentito l'accesso, attraverso visione, a chiunque ne abbia interesse nei limiti in cui la conoscenza di un atto risulti necessaria per la tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Art. 12
Accesso differito

1. Il Presidente dell'Unione con proprio atto individua categorie di atti in relazione a cui l'accesso può essere differito, a fini di tutela della riservatezza di persone fisiche e giuridiche, indicandone le ragioni ed il termine massimo del differimento.

2. Dette determinazioni sindacali possono essere in ogni momento oggetto di modifica.

3. In ogni caso non è ammesso l'accesso agli atti istruttori e preparatori nel corso dei seguenti procedimenti:

- a) procedimenti di gara;
- b) procedimenti di reclutamento e progressione di carriera del personale;
- c) procedimenti di affidamento di incarichi dirigenziali, di responsabilità di ufficio o servizio, di alta specializzazione e ad alto contenuto di professionalità;
- d) procedimenti di nomina di rappresentanti dell'Unione in enti, aziende ed istituzioni;
- e) procedimenti connessi a processi in sede giudiziale;
- f) procedimenti di formazione di regolamenti;
- g) procedimenti di formazione di atti amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione.

4. Il differimento dell'accesso può riguardare anche solo una parte dell'atto.

Art. 13
Accesso degli assessori e dei consiglieri

1. Gli assessori ed i consiglieri dell'Unione e dei comuni aderenti, hanno diritto di accesso ad ogni atto, informazione o notizia utile all'espletamento del mandato comunque in possesso dell'ente, di aziende speciali, istituzioni, enti dipendenti, società partecipate o concessionari di pubblico servizio.

2. Gli assessori ed i consiglieri possono presentare la richiesta di accesso anche tramite il comune in cui esercitano il mandato amministrativo.

3. L'assessore ed il consigliere non sono tenuti a motivare la richiesta di accesso, essendo sufficiente l'indicazione che essa è effettuata nell'esercizio del mandato.

4. L'assessore ed il consigliere sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio nei casi previsti dalla legge.

5. Gli atti, l'informazioni e le notizie a cui l'assessore o il consigliere abbia accesso in connessione con l'espletamento del mandato non possono essere utilizzati per altre finalità.

6. All'assessore ed al consigliere che intenda accedere ad un atto o ad un'informazione al di fuori dell'esercizio del mandato si applicheranno le disposizioni previste per l'accesso dei cittadini.

Art. 14

Costi

1. La visione degli atti è gratuita.

2. Il costo a carico del richiedente per il rilascio di atti è determinato annualmente con deliberazione della giunta ed è rapportato al costo di riproduzione.

3. Qualora l'accesso avvenga attraverso trasmissione dell'atto all'indirizzo indicato dal richiedente ad esso andranno addebitate anche le spese di spedizione.

4. Nessun costo può essere imposto ad assessori e consiglieri.

Art. 15

Disposizioni speciali

1. Restano ferme le disposizioni di legge speciali disciplinanti l'accesso agli atti ed alle informazioni relativamente a talune materie e/o oggetti, come ad esempio quelle in materia ambientale.

Art. 16

Disposizioni finali, entrata in vigore e pubblicazione

1. Il presente Regolamento adottato dal Consiglio dell'Unione in attuazione dell'art. 46 dello Statuto, disciplina l'accesso agli atti ed alle informazioni, limitatamente alle fattispecie non regolate dalla legge.

2. Il Regolamento, dopo la esecutività della deliberazione di approvazione, è ripubblicato per ulteriori 15 giorni all'Albo Pretorio dell'Unione e dei comuni aderenti.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello ultimo della seconda pubblicazione.

UNIONE DEI COMUNI DEL SORESINESE

(Provincia di Cremona)

Il presente **regolamento per l'accesso agli atti**:

- È stato deliberato dal Consiglio dell'Unione nella seduta del **08.06.2004 con atto n. 10**, pubblicato all'albo pretorio dell'ente dall'11.6.2004 al 26.06.2004;
- E' stato pubblicato per ulteriori 15 giorni consecutivi all' albo pretorio dell'Ente dal 27.6.2004 al 12.7.2004;
- È stato quindi **ripubblicato per 15 giorni consecutivi** all'Albo Pretorio dei Comuni di Annico, Azzanello, Casalmorano, Castelvisconti, cumignano sul Naviglio, Genivolta, Paderno Ponchielli, San Bassano, Soresina e Trigolo **dal 19.07.2004 al 03.08.2004**

ed è divenuto esecutivo ai sensi di legge il 04 agosto 2004.

Soresina 05 agosto 2004

Il Segretario
f.to Dr. Roberto Falcone